



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI)20072  
sito web:[www.icbetulle.edu.it](http://www.icbetulle.edu.it)  
[dirigente@icbetulle.edu.it](mailto:dirigente@icbetulle.edu.it) [segreteria@icbetulle.edu.it](mailto:segreteria@icbetulle.edu.it)  
[MIIC8D600R@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8D600R@pec.istruzione.it)

**All'Albo**  
**Al Sito Web della Scuola**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Viste** le assenze dei collaboratori scolastici Sig. Marra Giuseppe, in servizio nel plesso di scuola secondaria "A. Vivaldi" di questa istituzione scolastica dal 09/01/2023 e quella della collaboratrice Sig.ra Sangermani Marinella in servizio nel plesso della scuola primaria De Filippo dal 09/01/2023;

**Visto** che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 Settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

**Considerata** l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

**Considerato** che la mancata sostituzione della collaboratrice scolastica assente Sangermani Marinella non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, poiché il plesso è costituito da n°238 alunni, n° classi 12, n°3 piani, n°2 laboratori, n° 1 palestra e l'organico Collaboratori Scolastici è di solo n° 3 unità di cui n° 1 assente come sopra indicato;

**Considerato** che nel plesso di servizio della collaboratrice assente sono presenti n. 21 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

**Verificata** l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro e nelle altre sedi dell'istituto;

**Verificata** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

**Verificata** l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

**Considerato** l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

**Vista** la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 09/01/2023.

Pieve Emanuele, li 09/01/2023

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carmela Lugani